

SPECIFICHE SU MUNIZIONI, DETENZIONE ARMI E DOCUMENTAZIONE.

CARTUCCE

Fino a 1000 cartucce a pallini è ammessa la detenzione senza denuncia. Però il fucile o fra i fucili detenuti deve essercene uno con lo stesso calibro delle cartucce detenute.

Si possono detenere fino a 1500 cartucce previa denuncia ex art. 26 L. 110/1975.

La denuncia deve essere presentata dall'interessato alla Questura o ai Carabinieri per i residenti fuori dal capoluogo di provincia.

Oltre le 1500 cartucce occorre la licenza di deposito rilasciata dal Prefetto.

Tutte la cartucce a palla devono essere denunciate.

Secondo la Corte di Cassazione (n. 1282/93) non è obbligatoria la denuncia di variazione in diminuzione e l'eventuale reintegro del numero denunciato di cartucce a palla.

L'obbligo di denuncia ex art. 50 TULPS è posto a carico del detentore di munizioni a palla nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo. Il Ministero dell'Interno ha stabilito che un'eventuale variazione in decremento (così come il reintegro) non debba essere denunciata.

E' opportuno nell'esercizio venatorio portare con sé, oltre alla licenza, la fotocopia della denuncia delle armi ove sono anche indicate le eventuali munizioni a palla.

DETENZIONE ARMI E MUNIZIONI

La sicurezza e la detenzione per la custodia delle armi è disciplinata dalla legge n. 110/1975 e successive modifiche.

La custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica (Art. 20 I^a comma L. n. 110/1975).

L'obbligo di specifiche misure antifurto (allarmi e quant'altro) riguarda però solo chi esercita professionalmente l'attività in materia di armi o di esplosivi o il collezionista. Quindi coloro che per ragioni di quantità delle armi custodite (collezionisti) o di quantità e varietà delle stesse (professionisti del settore) hanno il dovere di scoraggiare i furti e di evitare che si verifichino.

Diversi sono gli obblighi ex art. 20 bis II^a comma della citata legge, che impone di adottare "le cautele necessarie" per impedire che possano agevolmente impossessarsi delle armi i minori, le persone parzialmente incapaci, tossicodipendenti o persone impedito nel maneggio. La sanzione e l'arresto fino ad un anno o l'ammenda fino ad € 1.032,00.

Il reato si commette con il semplice fatto di non aver adottato le adeguate misure di sicurezza.

In presenza di minori è sicuramente inadeguata la custodia delle armi in una cassapanca senza chiusura particolare, od in un ripostiglio all'interno di un armadio ecc..

Le armi vanno riposte negli appositi armadi metallici con chiusura di sicurezza.

La materia è delicata perché in caso di condanna non viene rinnovata la licenza di caccia ex art. 43 del R.D. n. 773/1931 ed il provvedimento di condanna prevede la confisca e la distruzione dell'arma.

LICENZA DI CACCIA E TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA.

Il D.M. del 28.12.1995 dispone che le licenze sono valide per 5 anni ed agli effetti delle tasse annuali, si intende per anno il periodo di 12 mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza.

Il legislatore non collega il periodo di 12 mesi al versamento della tassa.

Quindi i versamenti annuali successivi al rilascio effettuati prima della data di emanazione scadono in tale momento.

I versamenti annuali successivi effettuati dopo la data di emanazione, copriranno tutti il periodo fino alla data di emanazione.

Esemplificando, ove la data di emanazione fosse il 01.08., il pagamento in data 10.08. lascia scoperto una decade. Quindi la tassa va pagata subito dopo la scadenza dell'emanazione della licenza.

Cacciare senza la tassa pagata comporta la sanzione amministrativa ex art. 31 Legge 157/92 da € 154,00 ad € 929,00, mentre non costituisce reato in relazione al porto dell'arma.

Potrebbero sussistere peraltro problemi di rivalsa assicurativa.

La tassa deve essere pagata per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni per i quali non se ne fa uso.

Il Vicepresidente
Avv. Corrado Bertoldi